



vai alla scheda
del libro

COMPLIANCE



della stessa
collana

SICUREZZA

La responsabilità da reato delle piccole imprese

Maurizio Arena, Alessandro Foti



gli autori

D.Lgs. 231/2001 e Modello organizzativo
di prevenzione e gestione (MOG)

*Aggiornato alla UNI/PdR 138:2023 in tema di prevenzione
della corruzione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese*

Maurizio Arena - Alessandro Foti

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PICCOLE IMPRESE

**D.LGS. 231/2001 E MODELLO ORGANIZZATIVO
DI PREVENZIONE E GESTIONE (MOG)**

*Aggiornato alla UNI/PdR 138:2023
in tema di prevenzione della corruzione
e dei reati societari nelle micro e piccole imprese*

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PICCOLE IMPRESE
ISBN: 978-88-9288-203-4

Copyright © 2023 EPC S.r.l. Socio Unico

EPC S.r.l. Socio Unico – Via Clauzetto, 12 – 00188 Roma – www.epc.it
Servizio clienti: 06 33245277/271 – clienti@epc.it
Redazione: 06 33245264/205

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione o trasmissione in qualsiasi forma e/o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), i diritti di noleggio e di prestito, sono riservati per tutti i Paesi.

L'Editore declina ogni responsabilità per eventuali errori, refusi o inesattezze nonché per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni presenti nel volume, pur curato con la massima diligenza ed attenzione.



Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone di accedere direttamente alle informazioni di questo volume.
<https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/La-responsabilita-da-reato-delle-piccole-impreses/5209>

SOMMARIO

PARTE I

D.LGS. 231/2001 ED ENTI DI PICCOLE DIMENSIONI

capitolo 1

INQUADRAMENTO NORMATIVO	9
1.1. Il D.Lgs. 231/2001	9
1.1.1. <i>Gli enti di piccole dimensioni nel D.Lgs. 231/2001</i>	12
1.2. Il D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sicurezza sul lavoro”	13
1.3. L’ISO e l’attività di normazione	15
1.4. Le prassi di riferimento UNI.....	16
1.4.1. <i>La UNI/PdR 83:2020</i>	16
1.4.2. <i>La UNI/PdR 138:2023</i>	16
1.5. Le “Linee-guida 231” di Confindustria.....	17
1.6. La revisione legale delle imprese di dimensioni minori	20
1.7. Proposte di riforma in tema di D.Lgs. 231/2001 e piccole imprese	25
1.7.1. <i>Commissione Greco, 2008</i>	25
1.7.2. <i>Bozza AREL, 2010</i>	27
1.7.3. <i>AC 4138 (XVII Legislatura)</i>	27

capitolo 2

IL TEMA NELLE OPINIONI DELLA DOTTRINA	29
2.1. Una panoramica sui contributi dottrinali degli ultimi quindici anni	29

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PICCOLE IMPRESE

capitolo 3

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI	41
3.1. Trib. Brindisi, 13 gennaio 2022, n. 28	41
3.2. Trib. Ravenna, 24 maggio 2021, n. 1056	46
3.3. Trib. Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 16 luglio 2020, n. 971	51
3.4. Cass., VI, 25 ottobre 2017, n. 49056	54
3.5. Cass., III, 20 aprile 2011, n. 15657	57
3.6. Tribunale Milano – Sezione Giudice per le Indagini Preliminari, 12 marzo 2008	60
3.7. Cass., VI, 22 aprile 2004 (ud. 3 marzo 2004), n. 18941	63

PARTE II

I SISTEMI DI GESTIONE ISO A SUPPORTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI DI CUI AL D.LGS. 231/2001 PER LA PREVENZIONE DEI REATI

capitolo 4

I SISTEMI DI GESTIONE	69
4.1. Le norme dell'International Organization for Standardization (ISO).....	69
4.2. Le norme ISO e l'applicabilità nelle PMI e micro-imprese	70
4.3. La norma UNI ISO 37301:2021 e altre norme volontarie ISO	71
4.4. La norma UNI ISO 37301 a supporto dei Modelli 231.....	75

capitolo 5

LA GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI NORMAZIONE ISO	79
5.1. La Governance delle organizzazioni: contesto normativo	79
5.2. Analogie e differenze tra la norma UNI ISO 37301 e il D.Lgs. 231/2001 ..	80

PARTE III

LA UNI/PdR 138:2023

MODELLO SEMPLIFICATO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D.LGS. 231/2001 PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEI REATI SOCIETARI NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE

capitolo 6

UNI/PdR 138:2023	89
6.1. Introduzione	89
6.2. Finalità della PdR.....	91
6.3. I contenuti della PdR.....	92
6.3.1. <i>Descrizione dell'azienda e della sua attività</i>	92
6.3.2. <i>Individuazione delle attività a rischio di reato</i>	92
6.3.3. <i>Illustrazione della finalità di vantaggio per l'ente</i>	94
6.3.4. <i>Attività a rischio di reato</i>	95
6.3.5. <i>Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo</i>	95
6.3.6. <i>Disposizioni etiche e di condotta</i>	96
6.3.7. <i>Protocolli di organizzazione, gestione e controllo</i>	98
6.3.8. <i>Organismo di vigilanza e sua attività</i>	98
6.3.9. <i>Verifiche periodiche dell'OdV</i>	100
6.3.10. <i>Formazione e informazione del personale</i>	101
6.3.11. <i>Sistema sanzionatorio del MOG</i>	102

APPENDICE

<i>Uni/PdR 138:2023, "Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese"</i>	107
---	-----

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PICCOLE IMPRESE

Uni/PdR 83:2020 , <i>“Modello semplificato di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese”</i>	151
Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 13 febbraio 2014 , <i>“Procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, D.lgs. n. 81/2008”</i>	195
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	239

PARTE I

D.LGS. 231/2001

ED ENTI DI PICCOLE DIMENSIONI

capitolo 1

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1.1. Il D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di **responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti collettivi** (società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi) per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (denominati "soggetti apicali");
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione di vigilanza di questi ultimi.

Ad oggi, le tipologie di reato dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa degli enti collettivi (denominati "**reati-presupposto**") sono le seguenti:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture: art. 24.
- Delitti informatici: art. 24-bis.
- Delitti di criminalità organizzata: art. 24-ter.
- Peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e abuso d'ufficio: art. 25.

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PICCOLE IMPRESE

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: art. 25-*bis*.
- Delitti contro l'industria e il commercio: art. 25-*bis*.1.
- Reati societari: art. 25-*ter*.
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: art. 25-*quater*.
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: art. 25-*quater*.1.
- Delitti contro la personalità individuale: art. 25-*quinqies*.
- Abusi di mercato: art. 25-*sexies*.
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: art. 25-*septies*.
- Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego: art. 25-*octies*.
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti: art. 25-*octies*.1.
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: art. 25-*novies*.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: art. 25-*decies*.
- Reati ambientali: art. 25-*undecies*.
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: art. 25-*duodecies*.
- Razzismo e Xenofobia: art. 25-*terdecies*.
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e scommesse: art. 25-*quaterdecies*.
- Reati tributari: art. 25-*quinqiesdecies*.
- Contrabbando: art. 25-*sexiesdecies*.
- Delitti contro il patrimonio culturale: art. 25-*septiesdecies*.
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici: art. 25-*duodevicies*.

Il **sistema sanzionatorio** introdotto dal D.Lgs. 231/2001 prevede, in relazione al compimento dei reati sopra elencati l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni amministrative:

- **sanzione pecuniaria**, che può arrivare fino a circa 1,5 milioni di euro;
- **sanzioni interdittive**;

CAP. 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

- confisca del profitto illecito;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono incidere pesantemente sull'attività dell'ente e possono essere applicate, quali misure cautelari, anche prima della sentenza di condanna.

È importante notare che, per alcuni delitti di corruzione, la durata delle interdittive è compresa tra 4 e 7 anni, se il reato è commesso da un soggetto apicale e tra 2 e 4 anni se il reato è commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza degli apicali.

Il D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde del reato commesso, nel suo interesse o a suo vantaggio, nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di organizzazione, gestione e controllo**, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (denominate: **"attività sensibili"**);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PICCOLE IMPRESE

- prevedere canali di segnalazione di reati o violazioni in favore dell'Organismo di vigilanza.

Infine, il D.Lgs. 231/2001 individua un ulteriore requisito affinché l'ente collettivo possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, curandone l'aggiornamento.

1.1.1. Gli enti di piccole dimensioni nel D.Lgs. 231/2001

La normativa in discorso è senz'altro applicabile ad ogni tipologia di ente collettivo, a prescindere dalle sue dimensioni (eccezion fatta, come ha chiarito la giurisprudenza, per la c.d. ditta individuale).

Pertanto, anche una piccola impresa potrebbe essere sottoposta a procedimento penale se ricorrono i presupposti necessari *ex lege*.

A livello testuale, il D.Lgs. 231 menziona espressamente gli "enti di piccole dimensioni" (senza, peraltro, fornirne una definizione) nell'art. 6 comma 4, ai sensi del quale

*Negli **enti di piccole dimensioni** i compiti indicati nella lettera b), del comma 1 (cioè i compiti spettanti all'Organismo di vigilanza n.d.r.), possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.*

In definitiva: in tali enti, l'organo amministrativo può svolgere le funzioni di OdV.

In secondo luogo, la rilevanza della complessità organizzativa viene pure in rilievo ai sensi dell'art 6 comma 2, il quale indica i contenuti del Modello organizzativo, "**in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati**".

Deve, in altri termini, esserci correlazione tra la complessità contenutistica del Modello (mappatura delle attività sensibili e protocolli preventivi *in primis*) e l'esistenza (o meno, tipica degli enti di piccole dimensioni) di plurimi centri decisionali all'interno dell'impresa.

Infine, entra in gioco pure il successivo art. 7 – relativo alle ipotesi di commissione di reati da parte di soggetti sottoposti agli apicali – il quale, al comma 3, così recita:

*Il modello prevede, **in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione** nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a*

CAP. 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

La dimensione dell'organizzazione deve essere attentamente considerata quale parametro di riferimento nella costruzione e redazione di un Modello organizzativo.

1.2. Il D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sicurezza sul lavoro"

Il T.U.S.L. contiene un'importante disposizione sul contenuto del Modello organizzativo in materia di sicurezza sul lavoro, che integra gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231.

Ebbene, tale Modello deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi (art. 30):

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ai fini che qui interessano, il comma 3 aggiunge un riferimento alle dimensioni dell'organizzazione aziendale:

*Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, **per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione** e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Pagine omesse dall'anteprima del volume

PARTE III

LA UNI/PdR 138:2023

Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese

capitolo 6

UNI/PdR 138:2023

È stata approvata in data 12 gennaio 2023.

La PdR è stata redatta, sotto il coordinamento di UNI, da un tavolo di lavoro ⁽¹⁾ istituito dalla Provincia autonoma di Trento.

6.1. Introduzione

La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito del "Progetto di razionalizzazione dei controlli sulle imprese", ha promosso la redazione di alcune Prassi di riferimento, in collaborazione con UNI, per una valorizzazione delle esperienze virtuose presenti sul mercato, utili alla semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese.

La proposta di una Prassi relativa al Modello semplificato di organizzazione, gestione e controllo, come previsto dal D.Lgs. 231/2001, per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese, intende offrire a queste ultime realtà imprenditoriali, numericamente prevalenti nel tessuto economico italiano, una guida nell'adozione di un sistema di controllo e di prevenzione di reati, alla quale possano seguire vantaggi per le stesse imprese in termini organizzativi, di rapporto con la pubblica amministrazione e con tutti gli *stakeholders*.

La valorizzazione delle buone prassi cui mira la Provincia autonoma di Trento è legata, ad oggi, ai controlli svolti da tale ente pubblico nei confronti delle piccole e micro imprese aventi sede sul territorio della Provincia medesima: l'adozione di un Modello conforme alla Prassi

1. Coordinato da Maurizio Arena e composto da Alessandro Foti, Paolo Angheben, Daniele Sciardiglia, Elisabetta Sovilla e Lucia Venditti.

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PICCOLE IMPRESE

potrebbe portare ad una razionalizzazione dei controlli a carico delle piccole imprese menzionate o ad altre forme di premialità nelle procedure ad evidenza pubblica con l'offerta economicamente più vantaggiosa e nelle opportunità di finanziamento.

Peraltro, secondo l'opinione del Tavolo di lavoro, e in conformità alle evidenze note dell'applicazione giurisprudenziale in materia di D.Lgs. 231/2001, l'approccio di tipo sanzionatorio ha prodotto risultati modesti quale incentivo alla prevenzione da parte degli enti. In tal senso la Provincia autonoma di Trento intende concentrare i propri sforzi verso un approccio collaborativo e promozionale tramite un sistema di incentivi e premialità di natura amministrativa.

Tale impostazione ha già portato alla redazione della Prassi UNI/PdR 83:2020, pubblicata l'8 maggio 2020, relativa al "Modello semplificato di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese" (V. Appendice).

La nuova PdR ha come oggetto un secondo e distinto ambito dei rischi del D.Lgs. 231/2001, riferendosi ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati societari e (tra questi) alla corruzione tra privati, rispetto ai quali l'impresa può essere ritenuta responsabile, ove non dimostri di avere adottato ed attuato efficaci modelli organizzativi e gestionali.

Il target di riferimento è rappresentato dalle micro e piccole imprese, che rappresentano la grande maggioranza dell'imprenditorialità italiana.

Esse affrontano i profili organizzativi e gestionali in modo spesso spontaneo e poco formalizzato, tale da richiedere una prevenzione semplificata dei rischi di reato, senza appesantirne l'operatività con l'adozione di procedure eccessive, anche sotto il profilo dell'istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

In secondo luogo, la semplificazione proposta presuppone comunque, per quanto possibile e ragionevole, il rispetto dei requisiti normativi di idoneità di un Modello organizzativo, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, dai quali non si può prescindere.

Un focus particolare sulle micro e piccole imprese risulta tanto più necessario in quanto tale tema è, ad oggi, poco trattato in letteratura e, raramente, con riguardo a profili prettamente operativi.

Se, da un lato, la legislazione vigente che riguarda l'anticorruzione, a livello nazionale ed internazionale, è molto ampia e consolidata (ed utilmente "riassunta", con riguardo al profilo preventivo dalla UNI ISO 37001:2016), nessuna particolare indicazione operativa è rinvenibile in

tema di micro e piccole imprese con riguardo a tali temi, se non, e in maniera limitata, in ambito dottrinario e, con riguardo ai reati societari, dai Principi di revisione delle piccole imprese.

D'altro canto, la giurisprudenza penale ha escluso – come si è visto – dall'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001 le imprese individuali ma, anche di recente, ha ribadito che le s.r.l. unipersonali rientrano in quell'ambito, potendo, dunque, essere destinatarie delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.

L'adozione e l'efficace applicazione del Modello, in maniera coordinata con sistemi di gestione aziendale già eventualmente adottati dall'impresa (con particolare riguardo alle UNI ISO 37001:2016 e UNI ISO 37301:2021), contribuiscono alla difesa dell'impresa in sede processuale penale sebbene la conformità a linee-guida ed indicazioni di *best practice* non garantisce, in generale nel "sistema 231", e, in particolare, nell'ambito considerato dalla PdR, l'esclusione a priori della responsabilità dell'ente.

Il lavoro di redazione della Prassi di Riferimento rappresenta prima di tutto un'azione di promozione vera e propria per stimolare alla *compliance* imprese che incontrerebbero ostacoli e disincentivi ad adottare spontaneamente un Modello virtuoso di organizzazione che faccia da scudo per attività antiggiuridiche configurabili come reati.

Non si esclude, peraltro, che nel modello possa essere scelto un approccio selettivo, focalizzando l'attenzione su alcune soltanto di queste fattispecie, in relazione agli specifici rischi che connotano l'operatività aziendale.

6.2. Finalità della PdR

La Prassi di Riferimento intende contribuire alla costruzione e all'attuazione di un MOG semplificato da parte delle imprese di minori dimensioni (micro e piccole imprese).

A questo fine, individua una serie di modalità organizzative, gestionali e di controllo per l'adempimento degli obblighi richiesti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, recependo ed approfondendo, con un taglio operativo, le indicazioni fornite dalle "L.G. Confindustria".

La costruzione di un MOG può costituire valido stimolo per l'impresa a realizzare una più robusta e funzionale strutturazione organizzativa e gestionale: insomma, si intende promuovere l'inizio e lo svolgimento di

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PICCOLE IMPRESE

un percorso virtuoso che potrà certamente giovare all'impresa stessa.

Deve essere ribadito che, secondo il D.Lgs. 231/2001, l'adozione e l'efficace attuazione di un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, può portare all'esclusione della responsabilità dell'impresa (c.d. "esimente").

Inoltre, l'adozione di un MOG è elemento utile, tra l'altro, ai fini dell'ottenimento del Rating di legalità da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: l'attribuzione del Rating, a sua volta, può produrre conseguenze favorevoli nei rapporti con banche e P.A.

Le micro e piccole imprese possono valutare l'opportunità di adottare volontariamente un MOG secondo la presente Prassi di Riferimento, adattando i contenuti della stessa prassi in relazione alla loro specifica articolazione aziendale, alle esigenze organizzativo-produttive e alla particolare organizzazione del lavoro.

6.3. I contenuti della PdR

6.3.1. Descrizione dell'azienda e della sua attività

È importante che il lettore del Modello (dal dipendente dell'azienda al magistrato penale o, in generale, pubblico funzionario) disponga di una descrizione del sistema di *governance* dell'impresa e della tipologia di attività che essa svolge.

- Il MOG contiene una sintetica descrizione dell'azienda e della sua attività.

Esempio:

(Possono essere utilmente utilizzate, in tutto o in parte, informazioni tratte dalla visura camerale relativa all'impresa; si può aggiungere un organigramma).

(Società) ha adottato i seguenti sistemi di gestione aziendale: (indicare i SGA eventualmente istituiti secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, UNI CEI EN ISO/IEC 27001, UNI ISO 37001, UNI ISO 37301 o altre norme ritenute pertinenti).

6.3.2. Individuazione delle attività a rischio di reato

La prevenzione di un rischio presuppone necessariamente l'individuazione del rischio medesimo. Per questo motivo, il fondamentale punto

di partenza nella costruzione di un MOG è rappresentato dall'individuazione delle attività nelle quali, in linea teorica, possono essere commessi i reati previsti nel D.Lgs. 231/2001. Tale esercizio porta all'individuazione dei reati astrattamente ipotizzabili e delle attività aziendali rischiose.

L'impresa stabilisce in autonomia i criteri per la valutazione del rischio. La valutazione deve essere sottoposta a riesame, su impulso dell'OdV, in relazione a mutamenti della normativa applicabile, dell'attività o dell'organizzazione dell'impresa e ove emergano violazioni rilevanti del MOG.

- Il MOG elenca i reati ritenuti rilevanti nell'attività dell'ente e le attività a rischio di reato (denominate "attività sensibili").
- Il MOG contiene l'elencazione dei reati specificamente considerati dalla Prassi di Riferimento (oltre ad eventuali altre fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 che l'impresa intenda prevenire).
- Il MOG, in apposito Allegato, contiene una descrizione delle fattispecie di reato individuate.

Esempio:

In linea teorica, appare ipotizzabile la commissione dei seguenti reati nello svolgimento dell'attività di (Società):

Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art 316-*ter* c.p.)
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art 316-*bis* c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art 319 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art 319-*ter* c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art 322 c.p.)
- Corruzione di pubblici funzionari stranieri (art 322-*bis* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319-*quater* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art 346-*bis* c.p.)
- Truffa in danno di Stato o ente pubblico (art 640-*bis* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.)

Reati societari:

- False comunicazioni sociali (art 2621 c.c.)
- Corruzione tra privati (art 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art 2635-*bis* c.c.)

LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE PICCOLE IMPRESE

6.3.3. *Illustrazione della finalità di vantaggio per l'ente*

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa essere ritenuto responsabile e sanzionato se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. È, di conseguenza, utile una illustrazione esemplificativa di quale possa essere la finalità di vantaggio per l'impresa con riguardo ai reati oggetto della Prassi di Riferimento. Deve essere ribadito che l'effettivo conseguimento del vantaggio non è elemento necessario affinché si possa configurare la responsabilità dell'impresa.

- Il MOG contiene una sintetica illustrazione della finalità di vantaggio dell'impresa che può essere associata alle fattispecie di reato individuate.

Esempio:

a) Reati contro la Pubblica Amministrazione: l'illecito può essere commesso per le seguenti finalità:

- far conseguire all'impresa indebitamente un atto amministrativo, o anche per ottenere un interessamento da parte del pubblico funzionario in favore dell'impresa, (sviamento della funzione amministrativa);
- ottenere una violazione dei doveri d'ufficio da parte del pubblico funzionario, sempre a vantaggio dell'impresa, per esempio in sede ispettiva, al fine di evitare o ridurre eventuali sanzioni amministrative (corruzione);
- ingannare l'ente pubblico per ottenere un finanziamento, una concessione o un'agevolazione pubblica di qualsiasi tipo (truffa, indebita percezione di finanziamenti pubblici);
- ingannare l'ente pubblico nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, attestando falsamente di aver correttamente adempiuto agli obblighi a carico dell'impresa (frode nelle pubbliche forniture).

b) Reati societari: l'illecito può essere commesso per i motivi seguenti:

- determinare una falsa rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell'impresa, nei bilanci e nelle scritture contabili, al fine di ottenere vantaggi indebiti nei rapporti con banche, creditori o controparti societarie (false comunicazioni sociali);
- corrompere un esponente di altra società per procurare vantaggi alla propria impresa, per esempio: ottenere l'assegnazione di un incarico di fornitura di beni o servizi; oppure per ottenere un finanziamento da parte di una banca (corruzione tra privati).

Pagine omesse dall'anteprima del volume